



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1130

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia.

Il giorno **02 Luglio 2021** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto") e il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori" e il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Stante il perdurare della pandemia e proseguendo nelle azioni di sostegno già avviate con i precedenti provvedimenti, la Provincia recentemente è intervenuta con legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, prevedendo l'introduzione di nuove misure di sostegno economico e di supporto ai cittadini e alle imprese.

Al riguardo, l'articolo 25 bis della l.p. n. 3/2020, introdotto dall'art. 18 della richiamata l.p. n. 7/2021, prevede la possibilità di concedere un contributo agli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia, nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni, per il cui acquisto è possibile l'utilizzo dei buoni di servizio. Nello specifico, i richiamati operatori economici devono aver registrato per tali attività, nell'anno 2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione di ricavi provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie, maggiore del 30 per cento rispetto all'anno 2019.

Il citato articolo, definisce inoltre la misura del contributo in un valore pari al 20 per cento della riduzione dei ricavi e fino ad un massimo di 80.000 euro. Infine, l'articolo demanda alla Giunta provinciale l'attuazione della disposizione normativa, la quale stabilisce i criteri, le condizioni, le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario alla sua applicazione, nonché gli ulteriori criteri per l'individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo in oggetto, tenendo conto anche delle attività iniziate a partire dal 2020.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone di definire i criteri per individuare gli aspetti necessari all'attuazione dell'art. 25 bis della l.p. n. 3/2020, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I contributi in oggetto sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della sezione 3.1.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti Criteri.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, quantificato in euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse stanziato sul capitolo 612755 per l'anno 2021.

Con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziato a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa.

Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse sopra indicate.

Vista inoltre la particolare situazione di urgenza, in considerazione delle finalità che si pone il provvedimento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07;

- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 25 bis della l.p. n. 3/2020 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 25 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Misure di sostegno a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii. e in particolare della sezione 3.1.;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1. ivi comprese le verifiche successive;
4. di definire in euro 500.000,00 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1.;
5. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di euro 500.000,00 per l'esercizio 2021, impegnando le risorse sul capitolo 612755 dell'esercizio finanziario 2021;
6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
7. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);
8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
9. di stabilire che le domande di contributo di cui ai criteri previsti al precedente punto 1), potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 2 agosto 2021 ed entro le ore 15.00 del 10 settembre 2021, esclusivamente mediante posta elettronica certificata;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:38

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI
ALL'ART. 25 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022"**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'art. 25 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici accreditati per l'erogazione di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni, e che hanno registrato nell'anno 2020 una riduzione di ricavi provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa degli anzidetti operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla riduzione dell'attività di impresa.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1.

Ai fini dei presenti criteri, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano in Trentino, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della

Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

- d. "Riduzione di ricavi": calo dei ricavi derivante dall'attività di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni, relativi al periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, maggiore del 30 per cento rispetto al periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019. La riduzione è calcolata esclusivamente con riferimento ai ricavi provenienti dai buoni di servizio e dalle quote versate dalle famiglie. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.
Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo di attività e il valore medio mensile dei mesi di esercizio registrato nel medesimo periodo del 2020.
Per data di "inizio attività" si intende la data risultante dalla Camera di Commercio ovvero la data coincidente con l'effettivo inizio, come documentato dai ricavi.
- e. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020), come da ultimo prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.
- f. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha iniziato la sua attività nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2020 e il 1° giugno 2020.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono risultare attivi alla data di presentazione della domanda e essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 1° giugno 2020;
- b) essere accreditati in Provincia di Trento entro il 1° giugno 2020 come soggetti erogatori di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni acquisibili tramite l'utilizzo dei buoni di servizio;
- c) aver registrato per l'attività di cui alla precedente lettera b) una riduzione dei ricavi;
- d) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe

previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

3.2. Agli operatori economici neo costituiti non si applica il requisito di cui al punto 3.1 lettera c).

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 La misura del contributo è pari al 20 per cento del valore della riduzione dei ricavi, fino a un massimo di contributo pari a 80.000,00 euro.

4.2 Per gli operatori economici neo costituiti il contributo è determinato in misura forfettaria pari al 10 per cento dei ricavi dell'anno 2020 e comunque non superiore a 3.000,00 euro.

4.3 Non sarà concesso un contributo il cui calcolo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 risulti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

4.4 Al contributo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 viene sottratto:

- a) l'eventuale contributo COVID provinciale percepito a valere sulla deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Contributi Grandi perdite" qualora relativo all'attività di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni. In tal caso l'importo del contributo da sottrarre è determinato prendendo a riferimento il rapporto in percentuale, nell'anno 2020, tra i ricavi dei servizi prima infanzia tre mesi e tre anni e i ricavi delle ulteriori attività;
- b) l'eventuale contributo provinciale percepito a valere sulla deliberazione di Giunta provinciale 26 febbraio 2021, n. 316 e s.m.i. "Contributi a fondo perduto cooperative sociali di tipo B" relativo all'attività di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre anni. L'importo del contributo da sottrarre è determinato prendendo a riferimento il rapporto in percentuale, nell'anno 2020, tra i ricavi dei servizi prima infanzia tre mesi e tre anni e i ricavi delle ulteriori attività.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 2 agosto 2021 ed entro le ore 15.00 del 10 settembre 2021 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive

concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm..

5.3. La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri e gli eventuali contributi di cui al precedente punto 4.4. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 5.3, devono essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m..

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7. OBBLIGHI

7.1 L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2026.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9. REVOCHE

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati totalmente da parte della struttura provinciale competente, salvo quanto previsto alla lettera c), a seguito di:

- a) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.1 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- b) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3;
- c) non veridicità dei dati dichiarati rilevanti ai fini del calcolo del contributo. Si procede alla revoca totale salvo che l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dei dati entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.4.